



Dichiarazione Aiuti di Stato covid-19: invio entro il 30 novembre 2022

Gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l'importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework ovvero:

- 800 mila euro fino al 27 gennaio 2021
- 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021

ed il rispetto delle varie condizioni previste.

La finalità della comunicazione aiuti Covid-19 è quella di rendicontare, sin dall'inizio della pandemia, tutti gli aiuti che sono stati ottenuti, **autocertificando** che sono stati ottenuti nel rispetto delle condizioni imposte, e nei limiti consentiti oppure, dichiarando che i limiti sono stati superati e che, pertanto, occorre restituire una parte dei benefici, maggiorati di interessi.

Il termine per l'invio, inizialmente previsto per il 30 giugno, è stato prorogato al **30 novembre 2022**

Chi è tenuto a presentare la comunicazione aiuti Covid-19?

La dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata da tutti gli operatori economici, quindi anche dalle SSD e ASD, che hanno goduto di anche solo uno degli aiuti elencati nell'art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021 – Decreto Sostegni.

Si tratta dei cd. "aiuti ombrello", elencati nella disposizione di norma, ovvero degli stessi aiuti che ritroviamo nella Sezione 1 del quadro A della Comunicazione

La dichiarazione va, comunque, presentata quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.



Modalità di presentazione

La dichiarazione aiuti di stato va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (termine inizialmente previsto al 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:

- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,

mediante:

a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Entro 5 giorni dall'invio viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest'ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell'Agenzia.

Il nuovo modello semplificato

In data 25 ottobre con Provvedimento n 398976, a seguito delle numerose richieste degli operatori interessati dall'adempimento dell'invio dell'autodichiarazione degli aiuti di stato covid, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un modello di autodichiarazione semplificato in sostituzione del precedente approvato con provvedimento del 27 aprile 2022 che prevede la casella "ES".

La casella "ES" può essere barrata da coloro che attestano di rispettare le seguenti condizioni:

- *“dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;*
- *per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;*
- *l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1., pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.” (limiti: 800.000 euro fino al 27.1.2021 e 1.800.000 euro dal 28.1.2021).*



Se si sceglie questa opzione semplificata va comunque sempre compilato il quadro RS della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo modello, utilizzabile dal 27 ottobre in sostituzione del precedente, è facoltativo e resta ferma la possibilità di utilizzo della procedura ordinaria con l'esposizione degli aiuti nel quadro A della autodichiarazione.

La compilazione del modello nella modalità semplificata

Il frontespizio accoglie la casella "ES" che, se barrata, evita di **compilare il successivo quadro A** (ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)	Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA ES) <input type="checkbox"/> di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).			

ATTENZIONE: caso di compilazione della casella "ES" resta l'obbligo di dettagliare nella dichiarazione REDDITI 2022 cioè nei quadri RS e RU della dichiarazione dei redditi, tutti gli aiuti ricevuti nel 2021. Gli aiuti 2022 verranno dettagliati nel 2023.

In tale ipotesi, non compilando il **quadro A** (ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno

Nel caso in cui sia stato già inviato il modello REDDITI 2022 senza l'indicazione nel prospetto "Aiuti di Stato" degli aiuti di cui sopra, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative al settore e



al codice attività (campi 5 e 6) e presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo riportando nel prospetto aiuti di Stato i predetti aiuti non indicati nel modello originario.

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE
--

Modello e istruzioni da utilizzare a partire dal 27 ottobre 2022

- [Modello - pdf](#)
- [Istruzioni per la compilazione - pdf](#)

Si segnala anche la [pagina web con le risposte ai quesiti da parte dell'Agenzia delle entrate \(FAQ\) in merito](#) alle modalità di compilazione degli aiuti di stato nel modello autodichiarazione e nel quadro RS del Modello Unico.

Aiuti elencati nell'art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021.

Agevolazioni	Norme di riferimento
Contributi a fondo perduto	Contributo a fondo perduto del DL “Rilancio” (art. 25 del DL 34/2020)
	Contributi a fondo perduto del DL “Ristori”: <ul style="list-style-type: none"> contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessante dalle nuove misure restrittive” (art. 1 del DL 137/2020); contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 (art. 1-<i>bis</i> del DL137/2020);
Contributi a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none"> estensione dell'applicazione dell'art. 1 ad ulteriori attività economiche (art. 1-<i>ter</i> del DL 137/2020).
	Contributo a fondo perduto del DL “Natale”, destinato all'attività dei servizi di ristorazione” (art. 2 del DL 172/2020)
	Contributi del DL “Sostegni”: <ul style="list-style-type: none"> contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici “generale” previsto dal DL “Sostegni” (art. 1 co. 1 - 9 del DL 41/2021); contributo per le <i>start up</i> (art. 1-<i>ter</i> del DL 41/2021).
	Contributi del DL “Sostegni- <i>bis</i> ”: <ul style="list-style-type: none"> contributo a fondo perduto automatico” (art. 1 co. 1- 4 del DL 73/2021); contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali (art. 1 co. 5 - 15 del DL 73/2021); contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 co. 16 - 17 del DL 73/2021); contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro(art. 1 co. 30-<i>bis</i> del DL 73/2021).
Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	<ul style="list-style-type: none"> Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del DL 34/2020, modificato dall'art. 2-<i>bis</i> del DL 172/2020 e art. 8 del DL 137/2020); credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 (art. 8-<i>bis</i> del DL 137/2020); proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico (art. 1 co. 602 del-la L. 178/2020); estensione credito d'imposta per canoni di locazione (art. 4 co. 1, 2, 2-<i>bis</i> del DL 73/2021).
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120 del DL 34/2020
Esclusione dei versamenti IRAP	Art. 24 del DL 34/2020
Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie d immobili	<ul style="list-style-type: none"> “Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico” <ul style="list-style-type: none"> - esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (art. 78 co. 3 del DL 104/2020); “cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1” (art. 9 del DL 137/2020); “cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2” (art. 9-<i>bis</i> del DL 137/2020); “esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili” (art. 1 co. 599 della L. 178/2020); “esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria” - esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)” (art. 6- <i>sexies</i> del DL 41/2021).
Definizione agevolata degli avvisi bonari	Art. 5 del DL 41/2021